



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO III

Roma,

Prot. nr. 51590

Al

Ministero dell'interno

Rif. prot. entrata nr. 42812 e 42813 del
28/07/2017
All.: n.1

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Uff. IV

ROMA

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie
ROMA

All

Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del
Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
Uff. VIII
Via XX Settembre, 97 - ROMA

E p.c all'

Ispettorato Generale del Bilancio
Uff. XII
Via XX Settembre, 97 - ROMA

OGGETTO: D.M. n. 3475 del 26.7.2017 di promozione a ruolo aperto di n. 3066 Capi squadra alla qualifica superiore di Capo squadra esperto con varie decorrenze e di n. 1859 Capi reparto alla qualifica superiore di Capo reparto esperto con varie decorrenze.

Con nota n. 0044085 del 27.7.2017 è stato inviato, al fine del prescritto controllo di regolarità amministrativo-contabile, il decreto di promozione a ruolo aperto di n. 3066 Capi squadra alla qualifica superiore di Capo squadra esperto con varie decorrenze e di n. 1859 Capi reparto alla qualifica superiore di Capo reparto esperto.

In proposito, giova evidenziare che tale provvedimento è propedeutico al successivo decreto economico finalizzato anche alla corresponsione degli arretrati degli emolumenti previsti per le qualifiche superiori *de quibus*; ciò in quanto codesta Amministrazione ha sospeso, a partire dall'anno 2014, l'adozione dei decreti di promozione a seguito di sopravvenute perplessità, peraltro non portate a conoscenza di quest'Ufficio, circa l'interpretazione della locuzione "effettivo servizio".

cui fanno riferimento gli artt. 14 e 17 del D. lgs n. 217/2005, quale presupposto per la promozione alle qualifiche in questione di capo squadra esperto e capo reparto esperto.

Conseguentemente, con nota n. 36605 del 22.9.2014, c odesta Amministrazione richies e specifico parere all'Avvocatura Generale dello Stato.

L'Avvocatura si è espressa con nota n. 23353 del 14.5.2015, di cui ad ogni buon fine si allega copia, parere peraltro inviato allo Scrivente di recente ed in via informale, indicando, in maniera inequivocabile, come criterio in base al quale determinare il numero di anni di *effettivo servizio*, la decorrenza degli effetti economici della nomina nella qualifica inferiore.

Successivamente, l'art. 11, co. 4, del D. lgs n. 97/2017 ha modificato l'art. 143 del D. lgs n. 217/2005, specificando che, ai fini del computo dell'*anzianità di servizio* richiesta al personale dei VV.F. per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, "*si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità*".

Ciò stante, si prende atto dell'intervenuta modifica normativa che chiarisce in maniera inequivocabile cosa intendere per "anzianità di servizio", nonché dell'ulteriore specifica ivi contenuta, circa la necessità di tener conto a tali fini di *eventuali cause di perdita dell'anzianità*, che potrebbe riferirsi all'interpretazione da dare al predetto aggettivo "effettivo" innanzi menzionato; tuttavia, non si ritiene che detta modifica normativa possa essere pienamente risolutiva dei dubbi interpretativi innanzi esposti, stante il citato parere dell'Avvocatura e considerate anche le relative ricadute di carattere finanziario correlate, soprattutto, agli oneri connessi alla corresponsione degli arretrati agli aventi diritto a valere sugli stanziamenti ordinari di bilancio relativi all'esercizio 2017. //

Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso del provvedimento in esame, considerata la rilevanza trasversale della tematica in argomento, che interessa anche altre categorie similari di personale (Polizia di Stato, Forze armate, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) ed al fine di evitare disallineamenti interpretativi e di comportamento, si chiede il parere all'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (IGOP) - Ragioneria Generale Dello Stato, competente *ratione materiae*.

Nel contempo, si rimette alle valutazioni di codesto Dipartimento l'opportunità di una ulteriore consultazione dell'Avvocatura in merito a detta problematica, in considerazione della modifica apportata all'art. 143 del citato D. lgs. n. 217/2005.

Il Direttore
Rita Cicchiello



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12
00186 ROMA

Roma,
Partenza N.
Tipo Affare CT 36573/14 - Sez. V
Avv. CORSINI M.

Si prega di indicare nella successive
corrispondenze i dati sopra riportati

Ris. nota del 22.9.2014
Prot. n. 36605

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile.
Dir. Centrale per le risorse Umane.

PEC posta-certificata@cert.interno.it

OGGETTO: Quesito - relativo alla promozione a ruolo aperto nella qualifica di Capo Squadra Esperto e di Capo Reparto Esperto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Con nota del 24 settembre 2014 n. 36605 codesta Amministrazione ha chiesto parere in merito all'interpretazione delle norme che regolano la promozione a Capo Squadra Esperto e a Capo Reparto Esperto dei Vigili del Fuoco relativamente alla questione del calcolo dell'anzianità di servizio a tal fine necessaria.

Gli articoli 14 e 17 del decreto legislativo n. 217/2005 stabiliscono che le qualifiche di Capo Squadra Esperto e di Capo Reparto Esperto sono conferite a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai Capi Squadra o ai Capi Reparto che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo esercizio nella relativa qualifica. Il successivo articolo 143 del medesimo testo normativo prevede poi che la decorrenza della promozione coincida a tutti gli effetti con il giorno successivo all'anzianità minima prescritta per ottenere la promozione stessa.

Il quesito è posto nella considerazione che gli effetti giuridici della nomina a Capi Squadra e a Capi Reparto decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, mentre gli effetti economici decorrono dalla data di conclusione del corso di formazione (art. 32, comma 6, e art. 16, comma 6, d.lgs. 217/2005).

Considerata la volontà del legislatore di tenere distinti gli effetti giuridici da quelli economici della nomina, il dubbio verte sul se il computo degli anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore, utile al fine del conferimento a ruolo aperto della posizione di Capo Squadra Esperto e di Capo Reparto Esperto, vada calcolato tenendo conto della data di decorrenza giuridica o di quella economica.

Il concetto di "servizio effettivo" va inteso in senso rigorosamente restrittivo, corrispondente al servizio effettivamente svolto nel livello prescritto e decorrente dalla data di attribuzione delle funzioni, senza quindi, che possano aver rilievo i periodi pregressi alla retrodatazione degli effetti giuridici della nomina o all'esercizio di fatto delle funzioni senza il formale possesso della qualifica (Cons. di Stato, sez. IV, 10

luglio 2013 n. 3658; Cons. di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2007 n. 877; Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 27 maggio 1997 n. 401).

Il ricordato principio va integrato con l'ulteriore affermazione giurisprudenziale per cui solo l'effettiva prestazione del servizio determina il diritto alla corrispondente retribuzione, che presuppone l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa (IAR Emilia-Romagna, sez. I, 19 novembre 2013 n. 737; IAR Emilia-Romagna, sez. I, 27 febbraio 2012 n. 158; Cons. di Stato, sez. V, 20 giugno 2011 n. 3681; Cons. di Stato, sez. V, 11 aprile 1988 n. 200). Vi è quindi stretta correlazione tra trattamento economico corrispondente alla funzione ed effettività del servizio in essa prestato, così che la corresponsione del trattamento economico al dipendente ha quale presupposto l'effettiva prestazione del servizio e la retrodatazione della nomina ai fini giuridici non importa l'obbligo per l'Amministrazione di erogare la remunerazione per prestazioni non percepite (Cons. di Stato, sez. V, 20 giugno 2011 n. 3681).

Nel caso sottoposto a parere, il criterio in base al quale determinare il numero di anni di effettivo servizio, richiesti dagli articoli 14 e 17 del decreto legislativo 217/2005, per la promozione alla qualifica superiore sembra pertanto dover coincidere con quello della decorrenza degli effetti economici della nomina nella qualifica inferiore. Infatti, solo da tal momento vi sarebbe la possibilità di considerare effettivamente svolte le mansioni corrispondenti al ruolo elevato, e correlativamente maturato il diritto al trattamento economico correlato.

Si resta a disposizione per quant'altro possa occorrere.

IL RESPONSABILE DI SEZIONE

Avv. Marco CORSINI

